

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE FERIALE

Il giudice, a scioglimento della riserva;

letto il ricorso ex artt. 5 e 10 d. lgs. 150/2011 proposto da CLIENTI SEGNALATI ed avente ad oggetto la richiesta di sospensione e successiva cancellazione del provvedimento di segnalazione dei nominativi dei ricorrenti presso la Centrale Rischio della Banca d'Italia del 19.6.2015;

letta la memoria difensiva DI BANCA s.p.a.;

ritiene assorbente ogni altra questione l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla società resistente.

Si ritiene, infatti, che quando, come è nel caso di specie, l' domanda inibitoria di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischio sia connessa all'accertamento di merito della dedotta illegittimità della condotta tenuta dall'istituto segnalante, si tratta di ipotesi di responsabilità extracontrattuale volta ad accertare l'eventuale violazione, da parte dell'organo segnalante, del principio generale del "neminem ledere" di cui all'art.2043 c.c. e non di accertamento di una violazione delle modalità di trattamento dati.

Inoltre, la disciplina introdotta con il d.lgs in oggetto, volta a disciplinare "ex novo" la procedura precedentemente disciplinata dall'art.152 d.lgs.196 del 2003 -infatti l'art.34 abroga i commi da 2 a 14 del predetto art.152- prevede l'eccezione di inammissibilità di sospensione del "provvedimento", prevista dall'art.5, all'emissione di un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (di cui al precedente comma) e, quindi, è applicabile ad ipotesi diversa da quella in esame nel presente procedimento.

Per quanto detto, si dichiara l'inammissibilità del ricorso.

In considerazione della relativa novità della questione procedurale trattata e della giurisprudenza contrastante sul punto controverso dell'ammissibilità o meno di detto tipo di ricorso nei casi di specie, si ritiene di siano i presupposti per compensare tra le parti le spese del procedimento.

P.Q.M.

dichiaro l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

manda alla cancelleria di comunicare alle parti la presente ordinanza.

Roma 7.8.2015

Il Giudice

Alfredo C...

P.P. 2015
[Signature]